

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
DI VOLONTARIATO
“AMICI DEI PARCHI DI NERVI”

Art.1

Costituzione, democraticità della struttura ed assenza del fine di lucro

1.E' costituita con sede in Genova, Via Provana di Leyni 15, presso il Collegio Emiliani, l'associazione di volontariato ai sensi della Legge 11 agosto 1991, n. 266, denominata “*Amici dei Parchi di Nervi*” di seguito detta organizzazione.

2.I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici e senza colorazioni e fini politici. Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri, e godono del pieno elettorato attivo e passivo. L'organizzazione non può svolgere attività al di fuori di quelle previste dall'art. 2."Finalità"; nelle Finalità si intendono incluse le attività accessorie, integrative o complementari a quelle esplicitamente indicate.

3. L'organizzazione ha durata illimitata ed esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto.

Art.2

Finalità

L'organizzazione ha lo scopo di concorrere alla tutela, alla conservazione ed alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale, naturale ed ambientale costituito dai tre Parchi di Genova-Nervi (Ville Gropallo, Serra, Grimaldi) e del parco di Villa Luxoro, contribuendo così a restituire alla cittadinanza un patrimonio unico nel suo genere.

L'organizzazione si propone quindi di:

1. Offrire la propria collaborazione agli Enti pubblici come Circonscrizione, Comune, Provincia, Regione, per tutelare, conservare e valorizzare il patrimonio dei parchi arrestandone il degrado e

mantenendone la pubblica fruibilità.

2. Cooperare con le Associazioni che abbiano finalità affini quali ad esempio: Italia Nostra, Lega Ambiente, Fondo Italiano per l'Ambiente (FAI), Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio (AIAPP), la Consulta delle Associazioni; con l'Università, gli Ordini Professionali interessati e l'Istituto Agrario Marsano di S. Ilario.
3. Presentare studi sull'evoluzione storica dei parchi e analisi dello stato attuale che siano la base di partenza per una corretta individuazione dei problemi attuali.
4. Contribuire a determinare le linee guida per le scelte progettuali e la definizione delle priorità di intervento a breve, medio e lungo termine.
5. Esercitare il controllo sull'esecuzione a regola d'arte dei lavori da effettuare e segnalare eventuali carenze.
6. Ricercare finanziamenti, per interventi nei parchi, da Istituzioni Pubbliche e da privati e fornire indicazioni per una migliore gestione delle risorse finanziarie disponibili.
7. Organizzare un'attività di volontariato nelle forme che sarà possibile svolgere.
8. Promuovere attività di informazione ed educazione ambientale con la collaborazione delle strutture scolastiche ed associative disponibili.
9. Ricercare l'adesione di persone qualificate culturalmente e professionalmente disposte a collaborare nei settori di interesse dell'organizzazione.

Art.3

Associati, criteri di ammissione ed esclusione, gratuità delle prestazioni

1. Sono associati dell'organizzazione quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo.
2. Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto

dell'organizzazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

3. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:

- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo; in quest'ultimo caso è ammesso il ricorso al collegio dei probiviri il quale decide in via definitiva. Preventivamente il consiglio direttivo invierà al domicilio indicato dall'aderente all'atto dell'iscrizione, ed almeno 30 giorni prima della discussione della delibera di esclusione, la motivazione dell'indegnità e la richiesta di una comunicazione scritta di risposta contenente eventuali giustificazioni.

4. Le prestazioni degli associati sono fornite in modo personale, spontaneo ed assolutamente gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dal consiglio direttivo dall'organizzazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale intrattenuto con l'organizzazione.

5. I minori di anni 18 possono aderire con il consenso scritto dei genitori ma non hanno diritto di voto sino al raggiungimento della maggiore età.

6. Gli associati si dividono in:

- associati ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'assemblea degli associati;
- associati sostenitori: persone o enti che contribuiscono, dal punto di vista economico, in modo significativo all'attività dell'associazione;

- associati onorari: persone o enti che contribuiscono in maniera determinante, con la loro opera o con la loro immagine alle attività associative; la qualifica di associato onorario viene attribuita dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo.

Art.4

Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato ed a recedere dall'organizzazione.
2. Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote associative e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea degli associati ed a prestare il lavoro preventivamente concordato.
3. Gli associati hanno diritto di votare in assemblea degli associati avendo la maggiore età ed almeno sei mesi di anzianità di appartenenza all'organizzazione.
4. Gli associati hanno diritto ad essere eletti nelle cariche sociali solo dopo un anno di appartenenza all'organizzazione, ad esclusione della prima votazione nella prima assemblea degli associati dell'organizzazione.
5. Gli associati onorari partecipano all'assemblea ma non hanno diritto di voto e non possono essere eletti.

Art.5

Organi

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - l'Assemblea degli associati;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente ed il Vicepresidente;

- il Collegio dei Probiviri. (presente se il consiglio direttivo o almeno cinque associati lo propongono all'assemblea degli associati e quest'ultima lo nomina);
- il Collegio dei Revisori dei Conti (presente se il consiglio direttivo o almeno cinque associati lo propongono all'assemblea degli associati e quest'ultima lo nomina).

Art.6

Assemblea degli associati

1. L'assemblea degli associati è costituita da tutti gli associati dell'organizzazione iscritti nel libro associati.
2. Essa è presieduta dal presidente ed è convocata dal presidente stesso, in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano. La convocazione deve contenere il luogo e la data della riunione e l'ordine del giorno. Gli associati possono autorizzare l'invio degli avvisi al loro indirizzo di posta elettronica.
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli associati; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea degli associati deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
4. In prima convocazione l'assemblea degli associati è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
5. Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.
6. Le deliberazioni dell'assemblea degli associati sono adottate a maggioranza semplice dei presenti,

fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 16 e 17.

7. L'assemblea degli associati ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del consiglio direttivo;
- eleggere i componenti del collegio dei probiviri, (ove se ne preveda la costituzione)
- eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti, (ove se ne preveda la costituzione);
- approvare il programma di attività proposto dal consiglio direttivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare il verbale dell'assemblea degli associati;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;
- stabilire l'ammontare delle quote associative a carico degli associati.

8. Le cariche sociali sono elettive, determinate dall'Assemblea degli associati con i quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea degli associati ordinaria.

9. Il verbale di assemblea degli associati può essere consultato da tutti gli associati dell'organizzazione che hanno il diritto di trarne copia.

Art.7

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea degli associati ed è composto da sette membri.

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno cinque volte all'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Il consiglio direttivo delibera a maggioranza dei presenti.

3. Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 12 giorni decorrenti dalla data

del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano. Gli associati possono autorizzare l'invio degli avvisi al loro indirizzo di posta elettronica.

4. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione, redigendo eventuali regolamenti;
- esercitare i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, indirizzando, programmando ed attuando le attività dell'organizzazione in via esclusiva;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale da esso Consiglio redatto e successivamente approvato dall'assemblea degli associati. Promuovere quindi l'attuazione del programma coordinandone l'attività ed autorizzandone le spese;
- predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale e sottoporli all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- eleggere il presidente ed il vicepresidente, scegliendoli al proprio interno;
- nominare il segretario ed il tesoriere od assegnare al segretario anche quest'ultimo compito.
- delegare specificatamente terze persone scelte tra gli associati a rappresentare l'organizzazione verso l'esterno, sia per temi o progetti specifici che per l'ordinaria attività dell'organizzazione.
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

5. Sono causa di incompatibilità con la partecipazione al Consiglio Direttivo cariche ed incarichi in essere di qualsiasi tipo inerenti gli scopi dell'organizzazione svolti e/o ricevuti per e/o da Regione, Provincia, Comune, Circoscrizione, Aziende Speciali e Partecipate dal Comune. Questo al fine di evitare situazioni di "incompatibilità ambientale", di conflitto di interessi e di confusione di ruoli.

6. Il consigliere che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre delle almeno cinque previste sedute annuali minime, è considerato dimissionario a tutti gli effetti.
7. Ove il numero dei consiglieri diventasse inferiore a 7 membri, i Consiglieri venuti meno verranno sostituiti dai primi non eletti.
8. Il Consiglio Direttivo potrà avvalersi del contributo di esperti qualificati nei singoli settori.

Art.8

Presidente e Vicepresidente

1. Il presidente, che è anche presidente dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 3° ed articolo 7, comma 2°.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente (anch'esso eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza di voti) o dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Art.9

Segretario e Tesoriere

1. Il segretario ha i seguenti compiti:
 - coadiuva il presidente nello svolgimento delle sue funzioni;
 - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;

- provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - redige e conserva i verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea degli associati, consiglio direttivo, collegio dei probiviri e collegio dei revisori dei conti, ove di questi ultimi due se ne preveda la costituzione;
 - assiste il consiglio direttivo nella redazione del bilancio preventivo e consuntivo;
 - partecipa alle riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo, salvo che ne sia componente.
2. Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio direttivo;
- partecipa alle riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo, salvo che ne sia componente.

Art.10

Collegio dei probiviri

1. Il collegio dei probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea degli associati. Il presidente è eletto dai membri del collegio.
2. Il collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli associati, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.
3. Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile.

Art.11

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea degli associati. Il presidente è eletto dai membri del collegio.

2. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.
4. Il collegio riferisce annualmente all'assemblea degli associati con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli associati.

Art.12

Gratuità e durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di due esercizi per i Componenti del Consiglio Direttivo e per quelle d'espressione dell'Assemblea degli associati e di un anno per il Presidente e per quelle d'espressione del Consiglio Direttivo. Tutte le cariche possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni, gli incarichi e le deleghe effettuate nel corso del periodo di durata delle cariche (due esercizi) decadono allo scadere delle stesse, quando non revocate dal Consiglio prima della naturale scadenza.

Art.13

Risorse economiche

1. L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative e contributi degli associati;
 - contributi dei privati;
 - contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;

- rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal consiglio direttivo.
 3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.
 4. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.14

Quota sociale

1. La quota associativa a carico degli associati è fissata dall'assemblea degli associati. Essa è annuale; non è frazionabile né restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
2. Gli associati non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea degli associati né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art.15

Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del consiglio direttivo i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati, con i quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea ordinaria.
2. Dai bilanci preventivo e consuntivo, che vanno approvati entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Art.16

Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea degli associati dal consiglio direttivo o da almeno un terzo dei soci censiti al 31 dicembre precedente. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea degli associati con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati dell'organizzazione.

Art.17

Scioglimento

1. L'organizzazione si scioglie su delibera di un'Assemblea degli associati appositamente convocata. L'Assemblea degli associati che delibera lo scioglimento vota con la presenza e col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
2. In caso di scioglimento viene previsto l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.18

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

IN ORIGINALE FIRMATO: CARMELA ARGENZIANO AVAGLIANO

PIER GIORGIO BARONI

GIUSEPPE MARIA FORNARI

MANNINO GIUSEPPE

PATANE' FILIPPO

MAURO QUARTINI

PAOLO SASSETTI

MARIO SEMINO

VECCHI EGIDIO ALDO

PAOLO TORRENTE notaio (Sigillo)